

CAMERA DEI DEPUTATI N. 580

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d’iniziativa del deputato PALMIZIO

Modifica all’articolo 72 della Costituzione, in materia di esame parlamentare dei progetti di legge d’iniziativa popolare

Presentata il 28 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cittadini italiani, oberati dai problemi quotidiani e dal momento storico, molto delicato dal punto di vista economico, sono per lo più estranei alle architetture istituzionali, da essi percepite come sofisticati marchingegni per pochi addetti, così come ignorano spesso il funzionamento dei meccanismi elettorali.

Questa sorta di estraneità non voluta, ma in genere provocata dalle alchimie di un ceto politico più portato a perpetuarsi che ad affrontare i problemi reali delle persone, tende ad aggravarsi sempre di più. Il rischio che si sta correndo è che l’attuale sistema, caratterizzato anche da una legge elettorale senza preferenze, scoraggi e contragga ancora di più la partecipazione popolare diminuendo di fatto gli spazi di partecipazione democratica.

Molti cittadini si stanno rendendo conto del cambiamento e, di conseguenza, della carenza di democrazia che caratte-

rezza il momento attuale. Per questo, la presente proposta di legge costituzionale ha lo scopo di rafforzare la partecipazione del popolo nel processo di formazione e approvazione delle leggi, prevedendo una modifica all’articolo 72 della Costituzione al fine di accelerare l’iter di approvazione delle proposte di legge d’iniziativa popolare.

Infatti, oggi, le proposte di legge d’iniziativa popolare sono vanificate dal mancato avvio dell’esame parlamentare; quindi, è ormai improcrastinabile rafforzare l’esercizio del potere politico da parte del popolo sovrano, cioè la democrazia diretta.

La presente proposta di legge costituzionale, composta da un articolo unico, prevede, per le proposte di legge di iniziativa popolare, un iter, presso ciascun ramo del Parlamento, di non oltre trenta giorni in Commissione e di ulteriori trenta giorni in Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

« I progetti di legge di cui all'articolo 71, secondo comma, sono presentati ad una Camera e assegnati alle commissioni competenti, secondo le norme del suo regolamento, entro sette giorni dalla presentazione. Entro trenta giorni dall'assegnazione, la commissione riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, che ne inizia l'esame entro sette giorni e lo conclude entro il trentesimo giorno successivo. Gli stessi termini si applicano per l'esame da parte dell'altra Camera ».

